

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 207

51° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

14 agosto 2008

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
II	<i>Comunicazioni</i>	
	COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2008/C 207/01	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	1
2008/C 207/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4963 — Rexel/Hagemeyer) ⁽¹⁾	2
2008/C 207/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5086 — BAT/Skandinavisk Tobakskompagni) ⁽¹⁾	2
III	<i>Atti preparatori</i>	
	COMMISSIONE	
2008/C 207/04	Proposte legislative adottate dalla Commissione	3
IV	<i>Informazioni</i>	
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2008/C 207/05	Tassi di cambio dell'euro	6

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2008/C 207/06	Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione	7
2008/C 207/07	Ultima pubblicazione di documenti COM diversi dalle proposte legislative e di proposte legislative adottati dalla Commissione GU C 202 dell'8.8.2008	9

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 207/08	Notificazioni dell'Italia, di Malta e della Slovacchia a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) — Obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 21, lettera d)	10
2008/C 207/09	Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5, GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11, GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14, GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31, GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14)	12

V Avvisi


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

2008/C 207/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5272 — Sony/Sony BMG) ⁽¹⁾	14
2008/C 207/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5252 — Hombergh-De Punder/RADB) ⁽¹⁾	15

Rettifiche

2008/C 207/12	Rettifica delle informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU C 180 del 2.8.2007)	16
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2008/C 207/01)

Data di adozione della decisione	2.7.2008
Numero dell'aiuto	N 697/07
Stato membro	Regno Unito
Regione	Scotland
Titolo (e/o nome del beneficiario)	QMS Meat Generic Advertising Scheme
Base giuridica	Natural Environment and Rural Communities Act 2006 Quality Meat Scotland Order 2007
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Pubblicità generica
Forma di sostegno	Prestazione di servizi a condizioni preferenziali
Stanziamiento	Importo annuo: 1 Mio GBP (circa 1,25 Mio EUR) Dotazione globale: 6 Mio GBP (circa 7,5 Mio EUR)
Intensità	100 %
Durata	Dalla data di approvazione da parte della Commissione fino al 31 marzo 2014
Settore economico	Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Scottish Executive Environment and Rural Affairs Division Pentland House Area 1e Robbs Loan Edinburgh EH14 1TY United Kingdom
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.4963 — Roxel/Hagemeyer)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 207/02)

Il 22 febbraio 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex con il numero di riferimento 32008M4963. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5086 — BAT/Skandinavisk Tobakskompagni)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 207/03)

Il 27 giugno 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex con il numero di riferimento 32008M5086. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

III

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposte legislative adottate dalla Commissione

(2008/C 207/04)

Documento	Parte	Data	Titolo
COM(2008) 9		25.1.2008	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli
COM(2008) 25		29.1.2008	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (versione codificata)
COM(2008) 65	1	11.2.2008	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea
COM(2008) 65	2	11.2.2008	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea
COM(2008) 71		11.2.2008	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte
COM(2008) 73		13.2.2008	Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (versione codificata)
COM(2008) 75		13.2.2008	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di biossido di manganese originari del Sudafrica
COM(2008) 76		14.2.2008	Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping istituito sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

Documento	Parte	Data	Titolo
COM(2008) 78		14.2.2008	Proposta di direttiva del Consiglio relativa al regime generale delle accise
COM(2008) 79		11.2.2008	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina riguardanti l'eliminazione dei dazi all'esportazione sullo scambio di merci
COM(2008) 80		14.2.2008	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (diclorometano) (modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)
COM(2008) 81	1	14.2.2008	Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
COM(2008) 81	2	14.2.2008	Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
COM(2008) 82		15.2.2008	Proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio che adegua a decorrere dal 1° luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee
COM(2008) 83		15.2.2008	Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping istituito sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina
COM(2008) 84		15.2.2008	Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping applicabile alle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie della Russia
COM(2008) 86		15.2.2008	Proposta di regolamento (CE) n. .../... del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm (coke 80+) originario della Repubblica popolare cinese
COM(2008) 87		18.2.2008	Proposta di regolamento del Consiglio che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Croazia, della Libia e dell'Ucraina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96
COM(2008) 89		20.2.2008	Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (versione codificata)
COM(2008) 91		21.2.2008	Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (versione codificata)
COM(2008) 92	1	21.2.2008	Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
COM(2008) 92	2	21.2.2008	Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan su alcuni spetti relativi ai servizi aerei

Documento	Parte	Data	Titolo
COM(2008) 94		20.2.2008	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
COM(2008) 99		22.2.2008	Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari (versione codificata)
COM(2008) 101		22.2.2008	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (SIV) a norma del codice delle frontiere Schengen
COM(2008) 104		26.2.2008	Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
COM(2008) 107		26.2.2008	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale
COM(2008) 114		28.2.2008	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1425/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia
COM(2008) 120		29.2.2008	Proposta di direttiva del Consiglio che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE
COM(2008) 126		26.2.2008	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive nei confronti delle autorità illegittime dell'isola di Anjouan nell'Unione delle Comore

Questi testi sono disponibili su EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**13 agosto 2008**

(2008/C 207/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio
USD dollari USA	1,4903	TRY lire turche	1,7583
JPY yen giapponesi	162,05	AUD dollari australiani	1,712
DKK corone danesi	7,4594	CAD dollari canadesi	1,5916
GBP sterline inglesi	0,7942	HKD dollari di Hong Kong	11,6362
SEK corone svedesi	9,3771	NZD dollari neozelandesi	2,1369
CHF franchi svizzeri	1,6211	SGD dollari di Singapore	2,0931
ISK corone islandesi	122,3	KRW won sudcoreani	1 549,17
NOK corone norvegesi	7,996	ZAR rand sudafricani	11,6612
BGN lev bulgari	1,9558	CNY renminbi Yuan cinese	10,219
CZK corone ceche	23,942	HRK kuna croata	7,2177
EEK corone estoni	15,6466	IDR rupia indonesiana	13 680,95
HUF fiorini ungheresi	237,14	MYR ringgit malese	4,9441
LTL litas lituani	3,4528	PHP peso filippino	66,56
LVL lats lettone	0,7036	RUB rublo russo	36,1045
PLN zloty polacchi	3,2861	THB baht thailandese	50,201
RON leu rumeni	3,5463	BRL real brasiliano	2,4127
SKK corone slovacche	30,337	MXN peso messicano	15,1556

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione

(2008/C 207/06)

Documento	Parte	Data	Titolo
COM(2008) 2		19.2.2008	Relazione della Commissione all'autorità di bilancio sulle garanzie che impegnano il bilancio generale — Situazione al 30 giugno 2007
COM(2008) 31		29.1.2008	Comunicazione della Commissione — Monitoraggio dei risultati relativi ai consumatori nel mercato unico: la pagella dei mercati dei beni al consumo
COM(2008) 32		30.1.2008	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Secondo esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea
COM(2008) 64		11.2.2008	Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro
COM(2008) 66		15.2.2008	Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari (Relazione sull'applicazione della direttiva 2002/30/CE)
COM(2008) 70		12.2.2008	Raccomandazione della Commissione al Consiglio sulla partecipazione della Comunità europea ai negoziati per l'adozione di uno strumento giuridicamente vincolante sul mercurio a seguito della decisione 24/3 del Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP)
COM(2008) 72		13.2.2008	Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia politica annuale per il 2009
COM(2008) 77		14.2.2008	Seconda relazione della Commissione — Applicazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e dei relativi protocolli — Articolo 10 della convenzione
COM(2008) 85		15.2.2008	Relazione della Commissione — Quinta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione (1° maggio 2004-30 giugno 2007)
COM(2008) 95		22.2.2008	Relazione della Commissione al Consiglio relativa alla valutazione della situazione comunicata dall'Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 (a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio)
COM(2008) 96		18.2.2008	Relazione della Commissione al Consiglio — Procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan
COM(2008) 97		19.2.2008	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti — Piano d'azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali
COM(2008) 108		22.2.2008	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla competitività delle industrie dei metalli — Un contributo alla strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione

Documento	Parte	Data	Titolo
COM(2008) 109		22.2.2008	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle misure di modifica del sistema IVA per combattere la frode
COM(2008) 112		28.2.2008	Relazione della Commissione — Risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2006
COM(2008) 113		27.2.2008	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su industrie forestali innovative e sostenibili nell'UE Un contributo alla strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione

Questi testi sono disponibili su EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

Ultima pubblicazione di documenti COM diversi dalle proposte legislative e di proposte legislative adottati dalla Commissione

(2008/C 207/07)

GU C 202 dell'8.8.2008

Cronistoria delle precedenti pubblicazioni:

GU C 196 del 2.8.2008

GU C 194 del 31.7.2008

GU C 188 del 25.7.2008

GU C 118 del 15.5.2008

GU C 106 del 26.4.2008

GU C 55 del 28.2.2008

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Notificazioni dell'Italia, di Malta e della Slovacchia a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

Obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 21, lettera d)

(2008/C 207/08)

ITALIA

Conformemente alla legge n. 68, del 28 maggio 2007, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi.

Per lo straniero proveniente da paesi che non applicano l'accordo Schengen, l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.

Lo straniero proveniente da paesi che applicano l'accordo Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova.

Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza la copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dal cittadino straniero.

MALTA

Sostituisce le informazioni comunicate da Malta e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 18 del 24 gennaio 2008.

L'articolo 31 della legge sull'immigrazione (cap. 217) stabilisce l'obbligo per un cittadino di un paese terzo di dichiarare la propria presenza nel territorio di Malta conformemente all'articolo 21, lettera d), del regolamento (CE) n. 562/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). L'articolo 31 della legge sull'immigrazione (cap. 217) recita:

31. (4) È fatto obbligo:

- (a) a qualsiasi persona di età superiore a quattordici anni, che alloggia in una delle strutture ricettive cui si applica il presente articolo, di firmare, quando richiesto, una dichiarazione attestante la propria cittadinanza e, eccetto per le persone esenti, fornire e firmare una dichiarazione contenente le informazioni previste dal presente articolo;
- (b) al gestore delle strutture ricettive soggette alle disposizioni del presente articolo di chiedere a qualsiasi ospite di età superiore ai quattordici anni di firmare la dichiarazione e fornire le informazioni previste dal presente articolo, e di conservare tali dichiarazioni (assieme alle dichiarazioni rilasciate ai sensi di questo articolo ai gestori precedenti) per due anni a decorrere dalla data della firma.
- (5) I registri e le informazioni fornite a norma del presente articolo devono essere messi a disposizione per ispezione dei funzionari di polizia o dell'ufficio immigrazione, in orari normali. (...)
- (7) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo commette un reato ed è punito, previa condanna, con la sanzione pecuniaria (*multa*) da millecentosessantaquattro euro e sessantanove centesimi (1 164,69) a quattromilaseicentocinquanta euro e settantacinque centesimi (4 658,75) o con la reclusione fino a un anno, o con entrambe le pene.
- (8) Il presente articolo si applica a qualsiasi struttura ricettiva, ammobiliata o meno, che fornisce servizi di alloggio o pernottamento a pagamento.

SLOVACCHIA

L'obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza, previsto all'articolo 21, lettera d), del codice frontiere Schengen, è ripreso nella sezione 49, paragrafo 2, della legge n. 48/2002 Racc.

Il cittadino di paese terzo deve denunciare alla polizia la sua presenza nel territorio della Repubblica slovacca entro tre giorni dall'ingresso. A tal fine deve compilare il modulo ufficiale con i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo nello Stato di provenienza, scopo del viaggio, durata del soggiorno, numero del documento di viaggio, numero del visto, denominazione e indirizzo dell'alloggio, nome di eventuali minori.

In caso di alloggio in strutture ricettive nel territorio della Repubblica slovacca, il gestore della struttura è tenuto a trasmettere i dati sopra elencati alla polizia entro cinque giorni e ad annotarli nell'apposito registro ospiti.

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5, GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11, GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14, GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31, GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14)

(2008/C 207/09)

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza è possibile consultare un aggiornamento mensile.

ESTONIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 134 del 31.5.2008

Documenti che conferiscono il diritto di soggiorno:

- 1) carta d'identità;
- 2) sticker per il permesso di soggiorno (apposto sul documento di viaggio rilasciato dall'Estonia o da un altro paese).

1. La carta d'identità rilasciata ad un cittadino di paesi terzi può riportare le seguenti diciture:

- permesso di soggiorno temporaneo valido fino a gg.mm.aa/tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa,
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo/pikaajaline elanik EÜ,
- permesso di soggiorno permanente/alaline elamisluba — rilasciato fino al 31 maggio 2006.

La carta d'identità non è un documento valido per l'espatrio. A tal fine, la carta d'identità deve essere presentata insieme a un passaporto valido.

2. Lo sticker per il permesso di soggiorno può riportare le seguenti diciture:

- permesso di soggiorno temporaneo/tähtajaline elamisluba,
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo/pikaajaline elanik EÜ,
- permesso di soggiorno permanente/alaline elamisluba — rilasciato fino al 31 maggio 2006.

Il permesso di soggiorno può essere:

- temporaneo (con periodo di validità massima di cinque anni), oppure
- permanente.

Tutte le diciture, tranne quelle riguardanti il permesso di soggiorno permanente, figurano in lingua inglese.

3. Tessere diplomatiche e di servizio rilasciate dal ministero degli Affari esteri:

- Diplomaadikaart
(Carta d'identità diplomatica: categoria A — Capo missione e suoi familiari; colore azzurro)
- Diplomaadikaart
(Carta d'identità diplomatica: categoria B — Membri del corpo diplomatico e loro familiari; colore azzurro)
- Teenistuskaart
(Tessera di servizio: categoria C — Impiegati amministrativi e loro familiari; colore rosso)
- Teenistuskaart
(Tessera di servizio: categoria D — Personale domestico di servizio e relativi familiari; colore verde)

- Teenistuskaart
(Tessera di servizio: categoria E — Domestici privati; colore verde)
- Teenistuskaart
(Tessera di servizio: categoria F — Impiegati locali; colore verde)
- Teenistuskaart
(Tessera di servizio: categoria HC — Console onorario; colore grigio).

ITALIA

Tipo di permesso di soggiorno suppletivo:

- ricevuta speciale di Poste italiane SpA della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

L'uso di detta ricevuta è possibile esclusivamente insieme con il passaporto dello straniero ed il permesso di soggiorno scaduto. Questa ricevuta sarà valida dal 1° agosto 2008 fino al 31 gennaio 2009.

LUSSEMBURGO

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 247 del 13.10.2006

- Carte d'identité d'étranger
(Carta d'identità per stranieri)
NB: Solo fino a scadenza delle carte già rilasciate.
 - Carte diplomatique délivrée par le Ministère des Affaires étrangères
(Tessera diplomatica rilasciata dal ministero degli Affari esteri)
 - Titre de légitimation délivré par le Ministère des Affaires étrangères au personnel administratif et technique des Ambassades
(Titolo di riconoscimento rilasciato dal ministero degli Affari esteri al personale amministrativo e tecnico delle ambasciate)
 - Titre de légitimation délivré au personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg, visé par le Ministère des Affaires étrangères
(Titolo di riconoscimento rilasciato al personale delle istituzioni e organizzazioni internazionali stabilite a Lussemburgo, vistato dal ministero degli Affari esteri)
 - Carte de séjour de membre de famille d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse — série G
(Carta di soggiorno per i familiari di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera — serie G)
NB: Solo fino a scadenza delle carte già rilasciate.
 - Carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union ou d'un ressortissant d'un des autres États ayant adhéré à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse — série M
(Carta di soggiorno per i familiari di un cittadino dell'Unione europea, di uno degli altri Stati che hanno aderito allo Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera — serie M)
 - Carte de séjour permanent de membre de famille d'un citoyen de l'Union ou d'un ressortissant d'un des autres États ayant adhéré à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse — série M
(Carta di soggiorno permanente per i familiari di un cittadino dell'Unione europea, di uno degli altri Stati che hanno aderito allo Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera — serie M)
 - Liste des élèves participant à un voyage scolaire dans l'Union européenne
(Lista degli allievi che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea).
-

V

(Awisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.5272 — Sony/Sony BMG)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 207/10)

1. In data 8 agosto 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Sony Corporation of America («Sony», Giappone) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme di Sony BMG Music Entertainment («Sony BMG», Stati Uniti), mediante acquisto della partecipazione del 50 % di Bertelsmann A.G. in Sony BMG.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Sony: elettronica e prodotti elettronici di consumo, intrattenimento e diverse altre attività,
- per Sony BMG: musica registrata.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5272 — Sony/Sony BMG, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5252 — Hombergh-De Pundert/RSDB)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 207/11)

1. Il 5 agosto 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Hombergh Holdings BV («Hombergh», Paesi Bassi) e De Pundert Ventures BV («De Pundert», Paesi Bassi) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il controllo comune dell'impresa RSDB NV («RSDB», Paesi Bassi) mediante pubblica offerta.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Hombergh: produzione di cemento, nonché di fili metallici e prodotti fabbricati con fili metallici per armature, recinzioni e accessori,
- per De Pundert: società di partecipazione finanziaria e di investimento,
- per RSDB: fornitura di servizi di stampa.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5252 — Hombergh-De Pundert/RSDB, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

RETTIFICHE**Rettifica delle informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 180 del 2 agosto 2007)

(2008/C 207/12)

A pagina 12, aiuto di Stato XR 102/07, alla voce «Spesa annua prevista»:

anziché: «20 000 Mio RON»,

leggi: «20,00 Mio RON»;

a pagina 13, aiuto di Stato XR 103/07, alla voce «Spesa annua prevista»:

anziché: «16 000 Mio RON»,

leggi: «16,00 Mio RON»;

a pagina 14:

— aiuto di Stato XR 104/07, alla voce «Spesa annua prevista»:

anziché: «3 000 Mio RON»,

leggi: «3,00 Mio RON»,

— aiuto di Stato XR 105/07, alla voce «Spesa annua prevista»:

anziché: «3 200 Mio RON»,

leggi: «3,20 Mio RON».
